

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DELLA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE INTERESSATO
DA PROCEDIMENTI PENALI O DISCIPLINARI PER CONDOTTE DI
NATURA CORRUTTIVA**

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 1, LETT. L-QUATER, DEL D.LGS. N. 165/2001

approvato con deliberazione n. 2349 del 15.12.2023

in vigore dal 21.12.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

Art. 3 - Rotazione a seguito di avvio di un procedimento penale o di procedimento disciplinare nell'ambito del quale siano emersi determinati fatti penalmente rilevanti

Art. 4 - Iniziativa

Art. 5 - Istruttoria

Art. 6 - Decisione

Art. 7 - Misure alternative

Art. 8 - Durata dell'efficacia

Art. 9 - Comunicazioni

Art. 10 - Trattamento dei dati

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i presupposti e la procedura per l'attuazione della rotazione straordinaria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che "I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: ... l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

Si tratta di una misura di prevenzione della corruzione, di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato, che a qualunque titolo presta servizio in favore dell'Azienda, anche in posizione di comando o distacco.

Art. 3 – Rotazione a seguito di avvio di un procedimento penale o di procedimento disciplinare nell'ambito del quale siano emersi determinati fatti penalmente rilevanti

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale per i reati indicati dall'art. 7 L. n. 69/2015¹ si rende **obbligatoria** l'adozione di un provvedimento motivato, che valuti la condotta corruttiva dei dipendenti e disponga eventualmente la rotazione straordinaria.

L'adozione di un provvedimento motivato, che valuti la condotta corruttiva dei dipendenti e disponga eventualmente la rotazione straordinaria, è invece facoltativa nel caso di avvio di procedimento penale per gli altri reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale², rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 235 del 2012, nonché nel caso di avvio di procedimento disciplinare nell'ambito del quale siano emersi fatti penalmente rilevanti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, che abbiano determinato la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale si intende avviato a seguito di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001³, qualora invece sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p.⁴, si rende invece obbligatoria l'adozione di un provvedimento di trasferimento o di misure alternative.

¹ L. 27.5.2015 n. 69. Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione. 1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

Si veda la tabella allegata.

² Si veda la tabella allegata.

³ L. n. 97 del 27.03.2001 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli *articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383*, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

Sono sempre fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Art. 4 – Iniziativa

La procedura per l'attuazione della rotazione "straordinaria" è avviata a seguito di comunicazione da parte del personale interessato, con la quale venga rappresentata la sussistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 3, ovvero d'ufficio, in caso di acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 271/1989⁵ o mediante segnalazione di terzi o fonti aperte, e in caso di procedimento disciplinare rilevante avviato nelle ipotesi di cui all'art. 3, paragrafo 2.

Il titolare del potere di iniziativa e di adozione del provvedimento finale in materia di rotazione straordinaria del personale in servizio è, a seconda dei casi, il Direttore/Responsabile dell'unità operativa in cui presta servizio il dipendente, o, nel caso in cui il provvedimento riguardi un Direttore/Responsabile di unità operativa il rispettivo Direttore di Area, o nel caso in cui il provvedimento riguardi un Direttore di Area, il Direttore Generale, che possono avvalersi del supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e coinvolgono, ove necessario, il Direttore della UOC Gestione risorse umane, nonché, qualora il dipendente non si possa ricollocare all'interno della medesima unità operativa, il Direttore del dipartimento di afferenza, o il Direttore della relativa struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento di prevenzione) o il Direttore di Area, per la migliore assegnazione del dipendente.

Qualora i fatti penalmente rilevanti previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale siano emersi nell'ambito di un procedimento disciplinare, e abbiano determinato la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, titolare del potere di iniziativa può essere anche il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 5 – Istruttoria

Il Direttore/Responsabile, come sopra individuato, comunica al soggetto interessato l'avvio della procedura ed assegna un termine congruo per la presentazione di eventuali memorie, non inferiore a dieci giorni.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene gli elementi previsti dall'art. 8 della L. n. 241/1990.

Il Direttore/Responsabile adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 6 – Provvedimento finale

Nei casi di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, il provvedimento finale può disporre, in

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

⁴ Si veda la tabella allegata.

⁵ D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 129 Informazioni sul procedimento penale.

1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. (omissis)

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nel comma 1 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

3-ter. (omissis)

alternativa:

- a) il trasferimento del personale in servizio, attraverso l'indicazione del nuovo incarico in destinazione;
- b) l'adozione di misure alternative di cui al successivo art. 7;
- c) la conferma dell'incarico per mancanza di pregiudizio all'Azienda.

Qualora vengano contestate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le fattispecie corruttive previste dalla L. n. 97/2001, è sempre disposta la revoca del relativo incarico. Laddove, invece, l'Autorità giudiziaria proceda per un reato diverso, è rimessa alla discrezionalità del Direttore Generale ogni valutazione in merito alla sopravvivenza del requisito della "condotta integerrima" in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolgendo particolare attenzione alle ipotesi delittuose elencate dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità nonché a quelle previste dall'art. 7, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. n. 235/2012.

Avverso il provvedimento finale l'interessato può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 – Misure alternative

In presenza di ragioni obiettive che ostino al trasferimento, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Art. 8 – Durata dell'efficacia del provvedimento

La durata dell'efficacia del provvedimento emesso non può superare i due anni, salvo sopravvenienza del provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio.

È sempre disposto il riesame della misura in presenza di atti successivi adottati dall'Autorità giudiziaria e comunicati all'Azienda dal dipendente o acquisiti in altro modo.

Il provvedimento emesso a seguito di rinvio a giudizio può avere una durata massima non superiore a cinque anni, a condizione che nelle more non intervenga sentenza di condanna.

In caso di archiviazione, sentenza di proscioglimento o assoluzione la misura è revocata, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 97/2001⁶.

Art. 9 – Comunicazioni

La decisione assunta viene comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, omettendo l'identità del dipendente interessato ed avendo cura di precisare l'attività o il processo nell'ambito del quale si è verificata la condotta corruttiva, l'ufficio di appartenenza del dipendente e quello di destinazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dà atto dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria in occasione della relazione sul monitoraggio della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il nominativo del soggetto viene eventualmente reso noto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base di apposita e motivata richiesta dalla quale risulti che la sua conoscenza è necessaria per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di rotazione straordinaria viene effettuato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. I dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, alla contrattazione collettiva, nonché alle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

⁶ Si veda nota 3.

12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Azienda della deliberazione di adozione.